

copie nella cartella e nel n. 11
Visto 11 GIU. 2013
Cagliari,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

D. Sc. Grazia Corradini



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRESIDENZA

m_dg 09200900604		
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI		
N. 7348		11 GIU 2013
UOR SECR	CC	UOR N.R.A.
Funzione	Macroattività	Attività
Settore	Sottosegretario	

45 SECR/AG

Prot. N° 1613 -

(.)

Cagliari, 10 giugno 2013

Allegati N°

Risposta a nota N° del

OGGETTO: Convenzioni per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità.

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
ROMA
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
CAGLIARI
- AL SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI
CAGLIARI
- ALLA CAMERA PENALE DELLA SARDEGNA
SEZIONE DI
CAGLIARI

Trasmetto copie delle Convenzioni per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità stipulate in data 7 giugno 2013.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(FRANCESCO SETTE)



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R.9/10/1990 N.°309.**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'**Associazione San Saturnino onlus di Isili**, di seguito per brevità denominato **l'Associazione**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Don Alfredo Lecca e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

L'Associazione consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione, che opera nel settore di assistenza sociale residenziale, e che ha sede in Isili, Piazza Monserrata Ghiani, n. 4 tel/fax 0782/802517; e mail. sansaturnino@virgilio.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Assistenza agli anziani presso la Casa di Riposo di Isili;
- Intrattenimento degli stessi;

- Collaborazione con il personale della Casa di Riposo nella distribuzione dei pasti e nelle altre attività.

Precisa inoltre che l'**Associazione** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'**Associazione**, che consente a **n. 2 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 5 soggetti** nell'arco dell'anno, individua nel **sig. Sandro Manunza** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

L'**Associazione** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'**Associazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'**Associazione** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'**Associazione** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'**Associazione** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **dell'Associazione.**

Art.8

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **l'Associazione.**

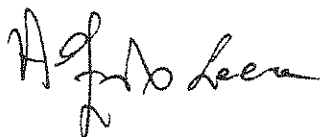
Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 7 giugno 2013

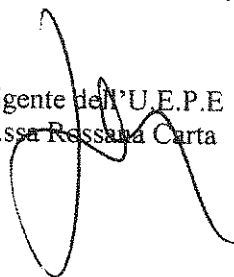
Il Presidente dell'Associazione San Saturnino di Isili
Don Alfredo Lecca



Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Sette



Il Dirigente dell'U.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta





TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R.9/10/1990 N.°309.**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il **comune di Villacidro**, di seguito per brevità denominato **il Comune**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastro del Ministero della Giustizia (UEPE),), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il **Ministero della Giustizia** che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, il **Comune** sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore sindaco Maria Teresa Pani e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastro del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

Il **Comune** consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il **Comune**, il cui indirizzo è Villacidro, Piazza Municipio, n. 1 tel. 070/93442223 - fax 070/9316066, e mail teresa.pani@comune.villacidro.vs.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Operaio generico presso il Cantiere Comunale;
- Operaio specializzato presso il Cantiere Comunale;
- Assistente Amministrativo presso gli Uffici.

Precisa inoltre che il **Comune** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Il Comune, che consente a **n. 3 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 5 soggetti** nell'arco dell'anno, individua nel seguente dipendente: Dott. Roberto Spanu – Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, che si avvarrà della collaborazione di altri Responsabili di servizio in base alla mansione richiesta ai cittadini avviati al programma, come incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **il Comune** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **Il Comune** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **al Comune** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **del Comune** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **del Comune**.

Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **il Comune**.

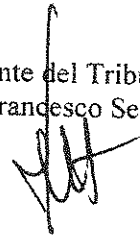
Art.9

La presente convenzione avrà la durata di due (2) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 7 giugno 2013

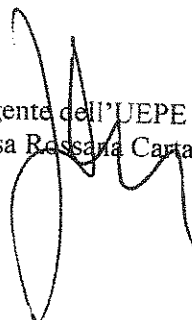
Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Sette



Il Sindaco del Comune di Villacidro
Maria Teresa Pani



Il Dirigente dell'UEPE
Dott.ssa Rossana Carta





TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;**

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R.9/10/1990 N.°309.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che **la Cooperativa Sociale Ker**, di seguito per brevità denominato **la Cooperativa**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastro del Ministero della Giustizia (UEPE),), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, la Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Salvatore Francesco Pintus e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastro del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

La Cooperativa consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Cooperativa, che opera nel settore socio sanitario e assistenziale e che ha sede legale in Quartu Sant'Elena, Via Polonia, 79 tel. 070/9159613; e mail ker.info@libero.it specifica che presso la struttura operativa di Serrenti, sita in Via G. Marconi, n. 50, e denominata "Casa dei Nonni", l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Piccole manutenzioni murarie;
- manutenzione verde;
- pulizia pertinenze.

Precisa inoltre che **la Cooperativa** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

La Cooperativa, che consente a **n. 1 soggetto** alla volta di eseguire la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 2 soggetti** nell'arco dell'anno, individua nel sig. **Walter Cannea** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **la Cooperativa** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **La Cooperativa** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **alla Cooperativa** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **della Cooperativa** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **della Cooperativa.**

Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **la Cooperativa.**

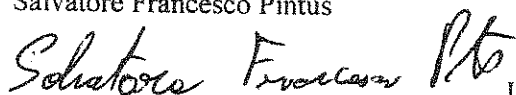
Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

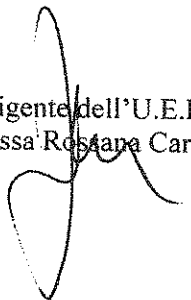
Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 7 giugno 2013

Il Presidente della Cooperativa KER
Salvatore Francesco Pintus



Il Dirigente dell'U.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta



Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Sette





TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;**

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R.9/10/1990 N.°309.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che la **Medical Plus Italia Cooperativa Sociale**, di seguito per brevità denominata **Cooperativa**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastro del Ministero della Giustizia (UEPE),), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, la Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Eros Batzella e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastro del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

La Cooperativa consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Cooperativa, che opera nel settore socio sanitario, e che ha sede amministrativa in Assemini, Via Campania, n. 36, tel. 070/9477362; fax 070/5779990, e mail cv@medicalplusitalia.it e operativa in Uta, presso la struttura di degenza denominata "Villa Ada" Via su Pixinali, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro e assistenza sociale nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani;

- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro della Comunità Integrata per Anziani, denominata Villa ADA, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.;

Precisa inoltre che **la Cooperativa** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

La Cooperativa , che consente a **n. 3 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 6 soggetti** nell'arco dell'anno, individua nel presidente, **Eros Batzella o un suo delegato**, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **La Cooperativa** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **La Cooperativa** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **alla Cooperativa** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **della Cooperativa** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **della Cooperativa.**

Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **la Cooperativa.**

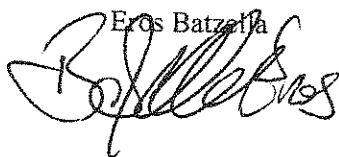
Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

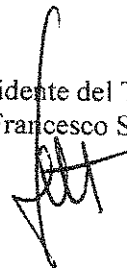
Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 7 giugno 2013

Il Presidente della Cooperativa Medical Plus Italia

Eros Batzella


Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Sette



Il Dirigente dell'U.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta

